



Regione Veneto

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Direzione Medica Ospedaliera

Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali

Ezio Ferrari



PRESENTAZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO REGIONALE (PCR) DEL VENETO PER L'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA



Padova
4 dicembre 2015



REGIONE DEL VENETO

Assistenza Sanitaria Transfrontaliera:

si intende l'assistenza sanitaria **fornita, prescritta o somministrata** in uno Stato Membro diverso da quello di **affiliazione** (paese in cui la persona assicurata deve chiedere l'autorizzazione)

Regolamento (CEE) n. 1408/71 sostituito Regolamento n. 883 del 29/4/2004 UE

- lavoratori migranti
- cure d'urgenza
- cure programmate

1998: SENTENZE KOHLL and DECKER

1.IL DIRITTO COMUNITARIO NON MENOMA LA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI AD ORGANIZZARE I LORO SISTEMI PREVIDENZIALI;

2.LE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEI SINGOLI STATI MEMBRI IN MATERIA SANITARIA NON POSSONO DEROGARE AI PRINCIPI DI BASE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE CONTENUTI NEL TRATTATO;

1998: SENTENZE KOHLL and DECKER

LA CORTE UE:

1. DIRITTO UE NON INCIDE NEGATIVAMENTE SULLA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI
2. LIBERA CIRCOLAZIONE E' UN DIRITTO;
3. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA EVOCATA SOLO IN CASO DI SERIA MINACCIA AI BILANCI FINANZIARI DEI SINGOLI STATI MEMBRI;
4. LE SENTENZE SONO STATE VISTE COME UNA SERIA MINACCIA ALL'AUTONOMIA FINANZIARIA E SANITARIA DEGLI STATI MEMBRI,

Regolamento n. 883/2004/UE

2004: IL CASO LEICHTLE

- RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI UN CITTADINO TEDESCO PER RECARSÌ PER TRATTAMENTO TERMALÈ AD ISCHIA;
- AUTORIZZAZIONE NEGATA DALL'ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA:
 1. TRATTAMENTO ALL'ESTERO NON ERA INDISPENSABILE
 2. STRUTTURE ESISTENTI IN GERMANIA

Regolamento n. 883/2004/UE

LA SENTENZA LEICHTLE

- HERR LEICHTLE PRESENTA RICORSO;
- RICORSO NEGATO: COSTI RIMBORSABILI SOLO SE CURA ALL'ESTERO GARANTISCE MAGGIORI PROSPETTIVE DI SUCCESSO;
- SI SOTTOPONE ANCHE SENZA AUTORIZZAZIONE ALLA CURA;
- CHIEDE SUCCESSIVAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE TERMALI E MEDICHE;

Regolamento n. 883/2004/UE

2004: LA SENTENZA LEICHTLE

IL GIUDICE FEDERALE TEDESCO RINVIA LA
TRATTAZIONE DEL CASO AVANTI LA CORTE EUROPEA
DI GIUSTIZIA

Regolamento n. 883/2004/UE

2004: LA SENTENZA LEICHTLE

LA CORTE UE:

IL DINIEGO ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRA LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO UE «**DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, POICHE' DISCRIMINA TRA QUANTI FRUISCONO DI CURE NEL PAESE DI APPARTENENZA E QUELLI CHE SI RIVOLGONO ALL'ESTERO**».

2004. LA SENTENZA LEICHTLE

LA CORTE UE: MOTIVAZIONI

1. NO A L'AUTORIZZAZIONE PREVIA PER POTER INIZIARE IL CICLO DI CURA;
2. NO ALLA PREVISIONE DI UN'ATTESTAZIONE MEDICA RELATIVA A MAGGIOR SUCCESSO CURE ALL'ESTERO;
3. SI PREVISIONE DI ISCRIZIONE STABILIMENTO TERMALE ALL'ESTERO IN APPOSITO ALBO (ACCREDITAMENTO);
4. STERILIZZA GLI EFFETTI NEGATIVI DELL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA;
5. L'AUTORIZZAZIONE E' UNA BARRIERA INGIUSTIFICATA (OLTRE UNA CERTA MISURA) ALLA LIBERTA' DI MOVIMENTO.

2006: LA SENTENZA WATTS

1. LISTE D'ATTESA RISPONDONO AD ESIGENZE DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA;
2. DEVONO PERO' ESSERE CARATTERIZZATE DA ELASTICITA' E DINAMICITA';
3. NO ALL' «**UNDUE DELAY**»;
4. NO AD UN'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA QUALE DISCRIMINAZIONE «ALL'USCITA».

2007: SENTENZA STAMATELAKI

1. DIRITTO DEI CITTADINI DI ESSERE CURATI «**ART. 35 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI**»;
 2. TRATTANDOSI DI UN BENE SUPERIORE, LA SALUTE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA ESCLUSIVAMENTE SOTTO L'ANGOLATURA DI COSTI SOCIALI E DIFFICOLTÀ ECONOMICHE LATENTI;
 3. LA RESTRIZIONE ALLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO DEVE RISULTARE PROPORZIONATA ALLO SCOPO PERSEGUITO (LIVELLO ELEVATO DI TUTELA DELLA SALUTE);
- NO AD UN DIVIETO ASSOLUTO DI RECARSI ALL'ESTERO.

Direttiva 2011/24/UE

Concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Decreto legislativo n. 38/2014/RI

«Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro».

- diritti dei pazienti
- cooperazione tra Stati membri

Decreto legislativo n. 38/2014/RI

- diritti dei pazienti
- cooperazione tra Stati membri

Direttiva 2011/24/UE

- 1) stabilire norme volte a disciplinare ed agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità
- 2) promuovere la cooperazione tra gli Stati membri della Unione europea in materia di assistenza sanitaria

Direttiva 2011/24/UE

La Direttiva si applica a tutte le prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera, indipendentemente dalle modalità di organizzazione, prestazione e finanziamento.

Direttiva 2011/24/UE

Sono esclusi dall'applicazione:

1. i servizi assistenziali di lunga durata;
2. l'assegnazione e l'accesso agli organi ai fini dei trapianti;
3. i programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.

Direttiva 2011/24/UE

OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

- RENDERE PIU' FUNZIONALE LA CIRCOLAZIONE DEI PAZIENTI NELL'UNIONE EUROPEA
- GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE DELLA SALUTE

Direttiva 2011/24/UE

I PRINCIPI CARDINE

1. RIMBORSO ALL'ESTERO NELLA STESSA MISURA APPLICABILE NEL PROPRIO STATO;
2. COSTITUZIONE DI RETI DI RIFERIMENTO UE TRA I CENTRI SPECIALIZZATI DEI DIVERSI STATI MEMBRI;
3. PER RAGIONI DI INTERESSE GENERALE SI' A LIMITAZIONI AI RIMBORSI;
4. **FACOLTA' PER GLI STATI MEMBRI DI INTRODURRE UN SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA;**
5. ATTIVAZIONE DEI PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI.

Direttiva 2011/24/UE

POTENZIALITA':

1. SVILUPPO DELLA MOBILITA' DEI PAZIENTI SOPRATTUTTO NELLE ZONE DI CONFINE;
2. OPPORTUNITA' PER I PAESI CON I MIGLIORI STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI CHE SAPRANNO COMUNICARE IN MODO EFFICACE QUESTA LORO CARATTERISTICA;
3. POSSIBILE EFFETTO TRAINO PER PROMOZIONE TURISTICA COLLEGATA AGLI STILI DI VITA «es. caso LEICHTLE»

2007: SENTENZA STAMATELAKI «UNDUE DELAY»

“quando l’assistenza sanitaria richiesta dal paziente “non può essere prestata sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, sulla base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente, dell’anamnesi del probabile decorso della sua malattia, dell’intensità del dolore e della natura della sua disabilità al momento in cui la richiesta di autorizzazione è stata fatta o rinnovata” (ART. 9, comma 5)



National Contact Point

Healthcare in the European Union

Directive 2011/24/EU

IL PUNTO DI CONTATTO PER L'ASSISTENZA TRANSFRONTALIERA NAZIONALE





Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera (PCN o NCP) è istituito presso il Ministero della Salute «MDS»



National Contact Point

Healthcare in the European Union

Directive 2011/24/EU

Compiti del Punto di contatto nazionale:

- consultazione
- informazione
- raccordo
- sostegno ai pazienti



National Contact Point

Healthcare in the European Union

Directive 2011/24/EU

Compiti del Punto di contatto nazionale:

Fornisce le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 9 del D.L.vo 38/2014:

1. informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria,
2. diritti dei pazienti;
3. procedure di denuncia e ai meccanismi di tutela;
4. informazioni sulle possibilità giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie.

Compiti del PCN:

1. dare informazioni sui dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in uno Stato membro e destinate ad essere spedite nello Stato italiano, e viceversa;
2. fornire informazioni sulla distinzione tra i diritti che i pazienti hanno in virtù del decreto legislativo n. 38/2014 e i diritti risultanti dal regolamento n. 883/2004;
3. Coautrice i **Punti di Contatto Regionali «PCR».**

IL PUNTO DI CONTATTO PER L'ASSISTENZA TRANSFRONTALIERA REGIONALE



Punto di Contatto Regionale

- Il Punto di Contatto Regionale «PCR» è previsto nell'art. 19, commi 4 e 5, del D.Lgs. N. 38/2014/RI
- e dal Il Nuovo Patto per la salute 2014/2016 10 luglio 2014 nell'art.2 comma 3

Il Punto di Contatto Regionale (PCR) del Veneto per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 27/1/2015, ha sede presso l'Azienda Ospedaliera di Padova e limitatamente alle prestazioni oncologiche presso l'Istituto Oncologico Veneto (IOV).



Offre assistenza informativa a:

- pazienti italiani che si trovano all'estero o che desiderano recarsi all'estero per usufruire delle prestazioni sanitarie;
- pazienti stranieri provenienti da uno degli Stati membri UE che si trovano in Italia e o che desiderano venire in Italia ed usufruire delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN pubblico e privato italiano.

Fornisce informazioni ai cittadini su:

1. possibilità di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera;
2. termini e condizioni di rimborso e relativi costi;
3. procedure di accesso e definizione dei diritti all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
4. prestazioni sanitarie assoggettate ad autorizzazione preventiva;
5. mezzi di ricorso e di tutela nel caso in cui i pazienti ritengano lesi i propri diritti riconosciuti dal Decreto, ivi comprese le procedure giuridiche e amministrative per la risoluzione delle controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera;
6. distinzione tra i diritti riconosciuti ai pazienti dal DLgs. 38/2014 e quelli derivanti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del 29/4/2004



Per informazioni:

Chiamare il NUMERO VERDE: 800310640

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Inviare una mail a: puntocontattoregionale@sanita.padova.it

indicando: dati anagrafici, Ulss di appartenenza, sintesi della richiesta e numero di telefono per essere ricontattati.

Direttiva 2011/24/UE

2005: Sentenza Eredi di Annette Keller

1. LA CORTE HA CONFERMATO PRINCIPIO DEL «**RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI MEDICI**» ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA;
2. LA CORTE HA CONFERMATO IL PRINCIPIO SECONDO CUI L'ISTITUZIONE DI APPARTENENZA, AL RICORRERE DI TALUNE CONDIZIONI, È TENUTA A RIMBORSARE L'ASSISTITO O I SUOI AVENTI CAUSA, SE QUESTI HANNO PROVVEDUTO A PAGARE DIRETTAMENTE LE CURE MEDICHE.

Medici e operatori sanitari qualificati

I sistemi sanitari dell'Unione sono tenuti a offrire un'assistenza adeguata anche attraverso la formazione continua degli operatori sanitari (**medici, infermieri, specialisti, dentisti**) e il monitoraggio costante della qualità delle strutture e del personale preposto alle cure. Le informazioni relative dovranno essere disponibili presso i "punti di contatto" istituiti a livello nazionale da ciascun Paese.


Infermieri

tra gli innumerevoli esempi di evoluzione infermieristica, affermatasi a seguito di specifici percorsi di formazione accademica postbase, rientrano i «**nurse prescriber**» inglesi e gli «**enfermeros prescriptores**» spagnoli, entrambi esercenti la professione sanitaria infermieristica ed abilitati dal proprio Stato alla prescrizione di farmaci, esami diagnostici, dispositivi medici e presidi terapeutici;



¿PUEDO EXPLICAR
MI' RECETA A UN
COLEGA?

VOY A LLAMAR
AL MÉDICO...



ENFERMERÍA DEZIGUAL

«enfermeros prescriptores»



Gli infermieri spagnoli abilitati alla prescrizione di farmaci e presidi possono rilasciare le loro ricette anche ai cittadini italiani, ai sensi del D.lgs. 38/2014 ed in attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse da un professionista sanitario abilitato da un altro stato membro UE.

«nurse prescriber»



Gli infermieri del Regno Unito abilitati alla prescrizione di farmaci, presidi esami strumentali semplici (ecografie, ECG) visite specialistiche possono rilasciare le loro ricette anche ai cittadini italiani, ai sensi del D.lgs. 38/2014 ed in attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse da un professionista sanitario abilitato da un altro stato membro UE.



«nurse practitioner prescribing »

Gli infermieri del Regno di Svezia abilitati alla prescrizione di farmaci, presidi esami strumentali semplici (ecografie, ECG) visite specialistiche possono rilasciare le loro ricette anche ai cittadini italiani, ai sensi del D.lgs. 38/2014 ed in attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse da un professionista sanitario abilitato da un altro stato membro UE.



«enfermeiros»

Gli infermieri del Portogallo abilitati alla prescrizione di farmaci, possono rilasciare le loro ricette anche ai cittadini italiani, ai sensi del D.lgs. 38/2014 ed in attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse da un professionista sanitario abilitato da un altro stato membro UE.


«La Tessera Professionale Europea “EPC” 2013/55/UE»

È una procedura elettronica per il riconoscimento delle qualifiche professionali tra i paesi dell'Unione dal 18 gennaio 2016

- Infermiere
- Farmacista
- Fisioterapista



Punto di Contatto Regionale del Veneto per l'assistenza sanitaria transfrontaliera





PROSSIMI PASSI

75 del 27/1/2015

URP «comunicazione/informazione»

1. Predisporre rete dei referenti
2. Predisporre contatti informativi informatici

Entro 15 dicembre 2015

CUP MANAGER «domanda/offerta»

1. Referenti
2. Depositare recapiti

Entro 15 dicembre 2015

GRAZIE A TUTTI
Ezio Ferrari
Innovatore P.A.

